



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 66 del 10.05.2022

COPIA

Oggetto: Causa davanti al Tribunale Civile di Cagliari iscritta al numero 8537/2016: accettazione proposta conciliativa formulata dal Giudice ai sensi dell'articolo 185 bis codice procedura civile.

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di maggio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 11:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ANNIS ILARIA	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	A
RECCHIA ROBERTA	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'atto di citazione al Tribunale Civile di Cagliari, promosso da Axa Assicurazioni S.p.a., con sede legale in Milano, Corso Como 17, notificato in data 13 settembre 2016 e acquisito al protocollo numero 16740 in pari data, finalizzato:

- ad accertare la responsabilità dell'Ente per un sinistro avvenuto in Sestu, in data 22 ottobre 2008;
- per l'effetto, a condannare l'Ente alla restituzione a proprio favore, secondo la percentuale di responsabilità stabilita in corso di causa, di quanto corrisposto agli aventi causa dal sinistro; con vittoria di spese e di onorari;

Vista la deliberazione di Giunta comunale numero 207 del 20 dicembre 2016 con la quale si è stabilita la resistenza e costituzione nel giudizio;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Contenzioso numero 1986 del 29 dicembre 2016 mediante cui si è proceduto ad affidare il relativo incarico di patrocinio nel giudizio all'avvocato Elisabetta Angioni, con studio in Sestu, Via Repubblica 21;

Richiamata l'intera causa civile, iscritta al numero 8537/2016 del registro cause civili, nell'ambito della quale è stata effettuata, ad opera del Comune, regolare costituzione nonché chiamata di terzo, UnipolSai Assicurazioni S.p.a., con sede legale in Bologna, Via Stalingrado 45, in qualità di Compagnia assicurativa dell'Ente per i rischi nei rami elementare, al fine, in caso di eventuale condanna, di tenere indenne l'Ente per qualsiasi somma lo stesso fosse chiamato a corrispondere alla parte attrice;

Dato atto che all'udienza del 2 marzo 2022 il Tribunale Civile ha emesso Ordinanza nella quale sottopone alla parte proposta conciliativa fissando l'udienza del 26 maggio 2022, nel rispetto dei termini processuali per la presentazione delle memorie scritte, per la comunicazione dell'adesione o meno alla proposta, che si di seguito si riporta:

- a) Unipolsai Sai Assicurazioni S.p.a. corrisponderà, in favore dell'attrice, il 25% delle somme a suo tempo corrisposte da Axa Assicurazioni S.p.a. a titolo di risarcimento danni e spese legali corrisposto agli aventi causa dal sinistro,
- b) rinunce reciproche alle ulteriori pretese;
- c) compensazione in ragione di 2/3 delle spese di lite sostenute (prime tre fasi delle cause di valore inferiore a 260.000,00 parametri medi) con rifusione, da parte della chiamata, in favore dell'attrice, del residuo, che si liquida in euro 185,00 per spese, oltre euro 3.126,00 per compensi giudiziali oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
- d) compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti tra il Comune di Sestu e la chiamata in giudizio;

Rilevato che nell'Ordinanza in esame il Giudice espressamente evidenzia che: *“ove la proposta venga rifiutata, se la decisione della controversia porterà ad un risultato prossimo a quello di cui alla proposta, il rifiuto irragionevole sarà valutato ai fini della regolazione delle spese di lite, eventualmente anche ai fini dell'applicazione dell'art. 96, comma III, c.p.c., rammentando che l'irragionevole rifiuto della proposta conciliativa può altresì comportare responsabilità contabile per gli enti pubblici che abbiano visto aggravare infruttuosamente le spese del giudizio”*;

Vista la Relazione dell'Ufficio Contenzioso del 10 maggio 2022, nella quale sono ulteriormente precisati gli aspetti processuali e sostanziali della vicenda;

Riscontrata la nota, acquisita al protocollo numero 15351 del 10 maggio 2022, con la quale l'Avvocato Elisabetta Angioni evidenzia tutti gli aspetti sottesi all'opportunità di un'accettazione della proposta giudiziale;

Richiamato l'articolo 185 codice procedura civile il quale prescrive che: "Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa";

Precisato che le parti sono libere di accettare o meno la proposta di conciliazione ma, soltanto se tutte daranno la propria disponibilità si addiverrà alla stessa; in caso contrario il processo proseguirà nella trattazione del merito;

Visti tutti gli atti relativi alla causa ed esaminato attentamente il parere fornito dal proprio legale di fiducia;

Ritenuto che, in questa fase, sia opportuna l'accettazione della proposta conciliativa del Giudice nell'esclusivo interesse economico dell'Ente, tenuto conto dei rischi – così come anche delineati dal proprio difensore – potenzialmente derivanti dalla prosecuzione della lite, connessi all'alea del giudizio;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. Di prendere atto dell'Ordinanza emessa in data 2 marzo 2022, nell'ambito della causa davanti al Tribunale Civile di Cagliari numero 8537/2016, contenente una proposta conciliativa alle parti costituite, formulata dal Giudice ai sensi dell'articolo 185-bis codice procedura civile;
2. Di accettare la proposta conciliativa in analisi e, dunque, e di tutte le condizioni e termini di accordo fra le parti in essa contenute;
3. Di trasmettere la presente deliberazione all'avvocato Elisabetta Angioni, difensore di fiducia dell'Ente nella causa, al fine di rappresentare al Giudice, nel rispetto dei termini processuali, la volontà di conciliazione dell'Amministrazione Comunale;
4. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D. Lgs. n. 267 del 2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 10/05/2022

IL RESPONSABILE
F.TO PIERLUIGI DEIANA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/05/2022 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **13/05/2022** al **28/05/2022** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 13/05/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 28/05/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 13.05.2022

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE